

IL CONCETTO DI RIVOLUZIONE NELLA SCIENZA DEL DIRITTO *

Presento un interessante libro recente, sebbene senza data, di Mario A. Cattaneo, dal titolo, che io sappia, nuovo, almeno come trattazione monografica, ed altamente suggestivo, intorno al concetto di rivoluzione nella scienza del diritto.

A prima vista sembra che nulla ci sia di così anti-giuridico del fatto della rivoluzione. Ed ecco perchè il problema va precisato. L'A. intende discutere non il concetto giuridico, ma la valutazione che della rivoluzione può fare la scienza del diritto, la quale, al pari di ogni altro fatto sociale attinente al diritto, non può ignorarla. Scopo del lavoro, come egli avverte fin da principio, «è lo studio dei rapporti tra rivoluzione e diritto ossia lo studio del fenomeno della rivoluzione da un punto di vista giuridico».

Considerata sotto l'aspetto strettamente positivo, la rivoluzione importa violazione dell'ordinamento giuridico attuale e quindi va considerata senz'altro come illecita. Che la violazione sia fatta da una collettività piuttosto che da singoli non solo non fa perdere ma aggrava il carattere di illiceità. Qualunque ordinamento giuridico va rispettato, finchè non venga sostituito con un altro nei modi e forme legali.

Il problema della ribellione fu posto già da S. Paolo, risolto negativamente dai martiri cristiani, i quali subivano il martirio anzichè ribellarsi, è prospettato dalla Chiesa in ogni tempo; come fatto vedi Kern, *Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früh. Mittelalter*, 1915; Morris, *The christian origins of social Revolt*, 1949.

Il problema invece è un altro. Si tratta di vedere quale sia il concetto e la efficienza della rivoluzione in rapporto alla scienza del diritto, intesa nel senso più ampio, cioè come sociologia giuridica, che considera i fenomeni sociali sotto il particolare profilo giuridico.

Sotto questo aspetto, la rivoluzione non è la ribellione violenta ed inconsulta, ma esprime la esigenza di un nuovo ordine giuridico, che in un determinato momento esplose in modo anche violento ed improvviso, in guisa da collocare in superficie quello che si era già formato nel sottosuolo sociale, abbandonando come scoria il passato. Ma come facciamo a distinguere la ribellione dalla rivoluzione costruttiva, posto che in ogni caso non manca il lato tanto costruttivo che distruttivo?

Il nostro A., dopo una acuta ed attenta critica delle dottrine finora prospettate, si lascia guidare dalle sue personali convinzioni etico-politiche, come egli stesso riconosce, quando a p. 123 afferma che la risposta al problema «non potrà che derivare dalle mie convinzioni etico-politiche: in quanto liberaldemocratico, dirò che bisogna obbedire soltanto alle norme di un ordinamento che garantisce le libertà politiche e civili e darò la mia adesione, il mio effettivo consenso soltanto a quell'ordinamento, che, uscito da una rivoluzione, sia ispirato a principi di rispetto per la persona umana». Affermazioni preziose, su cui non si può non concordare. Sono però professioni politiche, ma non scientifiche, cioè di quella scienza del diritto alla stregua della quale occorre risolvere il problema.

* MARIO A. CATTANEO, *Il concetto di rivoluzione nella scienza del diritto*. Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza della Università di Milano - Istituto editoriale cisalpino, s.d. - pp. 125, L. 1000.

Bisogna dunque ricercare la soluzione non in credenze puramente personali, ma in qualche cosa di universale, come è universale la stessa scienza del diritto. Non si tratta di dare il proprio consenso, ma bisogna dedurre la soluzione da qualche entità di ordine superiore, e questo non può essere che il diritto naturale. Di fronte a questa entità, le convinzioni personali non contano o sono assorbite. Non tutti accettano il carattere positivo di questo ordinamento *altior*, che tuttavia ha informato la filosofia antica e in parte moderna, comunque si tratta di vedute così generali e diffuse, che, pur non essendo universali e non avendo unanime consenso, sono entità che si impongono alla nostra coscienza.

L'A. presenta la seguente definizione di rivoluzione: essa importa « l'abbattimento di un ordinamento giuridico e l'instaurazione di uno nuovo, attuati in modo illegale, cioè con procedimento non previsto dal precedente ordinamento » (p. 44). Questa definizione ha il torto di considerare solo il modo con cui si sovverte l'ordinamento attuale piuttosto che la sostanza, cioè quella sostanza a cui si riferisce la professione etico-politica enunciata, come si è rilevato, dall'A.

È ben possibile infatti che una sostanziale rivoluzione avvenga, per così dire, subdolamente, in quanto si avvale di mezzi costituzionali esistenti per arrivare ad un sostanziale sovvertimento. Di tali rivoluzioni è piena la storia, antica e recente.

Augusto per attuare il suo disegno, che man mano si delinea sempre più chiaro, si avvale degli organi costituzionali per abbattere appunto l'antico ordinamento. Ogni modificazione viene attuata per mezzo di leggi comiziali e senatoconsulti, regolarmente approvati dal popolo e dal senato. Sussistono le antiche magistrature. Lo stesso Augusto si vanta non solo di nulla avere innovato ma anzi di avere rinverdito le antiche tradizioni, di cui lamenta il disuso. Ma quante novità sostanziali tra repubblica e principato, e quanta diversità tra il senato prono ai voleri del principe e l'antico senato, tra i *comitia* che cadono come un ramo secco e gli antichi liberi ed efficienti! Augusto non usurpa alcun potere, ma esercita quelli che gli conferisce il senato con piena legalità formale. Analogamente il fascismo poté attuare radicali riforme, avvalendosi dei costituzionali organi legislativi. Eppure nonostante tanta continuità formale di fonti giuridiche, quanta profonda diversità di sostanza!

Non la fonte e neppure la durata può legittimare la rivoluzione. Storicamente è avvenuto che un ordinamento rivoluzionario riesce ad affermarsi; ma non è la durata che dà il crisma giuridico al sovvertimento, poichè prescinde dal suo contenuto. Siamo sempre ricondotti ad un ordinamento *altior*, senza del quale le nostre osservazioni non possono avere dignità di scienza.

Non posso chiudere questa breve e sommaria notizia senza manifestare il mio giudizio positivo circa il libro in questione, in cui si nota la capacità nell'A. di affrontare problemi così complessi ed universali, in cui tenzonano giuristi, politici e filosofi, ma non posso nascondere il mio scetticismo circa la consistenza della soluzione che al problema dà il nostro autore, la quale, come ho notato, ha carattere più politico che scientifico.

BIONDO BIONDI

professore ordinario di diritto romano nell'Università cattolica di Milano